

Al dott.....

Oggetto: Sig..... c. E.N.P.A.L.S.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Si sottolinea, che, nel caso in esame, questa Commissione non sarebbe in grado di esprimere il suddetto parere perché il ricorso in data 5.9.2005 è pervenuto privo dell'istanza di accesso .

Peraltro, dalla nota in data 3.8.2005 dell' E.N.P.A.L.S. si evince che il suddetto dott. avrebbe chiesto "copia della relazione di accompagnamento al ricorso straordinario", dallo stesso proposto avverso l'esito negativo della prova preselettiva del concorso indetto dalla citata Amministrazione a 5 posti per dirigente di seconda fascia.

Con tale nota del 3.8.2005, l'amministrazione risponde all'istanza affermando semplicemente "di aver provveduto alla trasmissione della documentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente dell'istruzione del ricorso".

La risposta dell' E.N.P.A.L.S. non chiarisce la competenza alla predisposizione della citata relazione di accompagnamento : al riguardo, si esprime l'avviso che, qualora la relazione suddetta sia stata redatta e trasmessa al Ministero del Lavoro , sussiste il diritto del dott..... ad averne copia.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Associazione.....

OGGETTO: *richiesta di riesame dell'istanza d'accesso ad atti amministrativi pubblici presentata il 25/05/2005 al Ministero del Lavoro in materia di registro delle associazioni di promozione sociale*

La, nella persona del presidente associato Dott., con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della Federnatura, nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed. Pro Natura.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la si è rivolta, in data 6 luglio 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 6 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La scrivente Commissione ritiene fondata e legittima la richiesta dell'istante associazione per la sussistenza in capo alla stessa di un interesse da considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto a conoscere le vicende che ne hanno riguardato l'inquadramento, volto all'eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica e nel caso in cui l'amministrazione dovesse ritenere che comunque dalla pubblicità della stessa potrebbe derivare un pregiudizio ai danni di terzi, dovrebbe aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai controinteressati, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In ogni caso, la suddetta istanza trova, inoltre, fondamento, anche nella giurisprudenza più recente, secondo la quale "con la speciale disciplina del diritto di accesso all'informazione in materia ambientale — introdotta dalla l. 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente modificata ed ampliata, in attuazione della direttiva comunitaria 7 giugno 1990, n. 313, col D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 — è stato riconosciuto a qualsiasi soggetto, persona fisica o associazione, il diritto di accedere alle informazioni in materia ambientale e in ordine alle attività direttamente incidenti, positivamente o negativamente, sullo stato dell'ambiente, senza che il richiedente debba dimostrare

di essere titolare di una particolare posizione legittimante e al fine di conoscere non soltanto atti e documenti amministrativi preesistenti e individuabili, ma anche qualsiasi informazione disponibile”, da ultimo il T.A.R. Roma, sentenza n.17155 del 22 dicembre 2004.

Pertanto, per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che la domanda dell'istante associazione, debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: *richiesta di parere sull'istanza di accesso alle prove scritte, ai verbali d'esame e al giudizio finale della prova dell'esame di maturità.*

1. Il sig., padre dell'alunno, con nota del 22 luglio 2005, ha chiesto al dirigente scolastico del Liceo Scientifico di, di poter avere visione delle prove scritte e di potere estrarre copia dei verbali d'esame e del giudizio finale della prova dell'esame di maturità; è, infatti, interesse del genitore conoscere il contenuto dei documenti che hanno determinato l'esito negativo del giudizio della commissione d'esame.

A tale richiesta l'amministrazione non ha dato seguito.

A seguito di ciò il sig. ha chiesto l'intervento di questa Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 settembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforditi dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento all'esame del parere si evidenzia che nessun dubbio esiste in ordine alla legittimazione dell'istante ad accedere ai documenti richiesti. In effetti, quale esercente la potestà sul figlio minorenni, il sig. è titolare di un interesse personale e concreto ad avere copia dei documenti sulla base dei quali si è formata la determinazione negativa dell'amministrazione. Il sig. è, infatti, portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, ossia dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di esercente la potestà su un minore partecipante agli esami.

La Commissione esprime, pertanto, il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig.

Oggetto: Sig..... c. Ministero della Difesa

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.12.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanze in data 14.6.2005 e 3.10.2005, il sig. ha chiesto al Ministero della Difesa una serie di documenti riguardanti il concorso a 240 allievi al 5 corso A.U.F.P. della Marina, premettendo di aver interesse all'accesso perché ha partecipato al suddetto concorso ed è risultato idoneo anche se non ancora inserito nella graduatoria finale di merito.

L'amministrazione interessata , con nota in data 28.10.2005, si è pronunciata sulla richiesta di accesso ritenendo di non accoglierla nella parte relativa al punto 1) perché il sig. non sarebbe compreso nella graduatoria formata dalla Commissione valutatrice in data 10.9.2004.

Con nota in data 22.11.2005, il suddetto sig. ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti che a seguito dell'ordinanza del TAR Campania, sez.6, n.244 del 2005, il sig. veniva invitato presso il Centro di Selezione di per completare l'iter concorsuale ed essere sottoposto agli accertamenti attitudinali al termine dei quali fu giudicato "idoneo".

La risposta dell'Amministrazione in data 28.10.2005 non tiene conto di tale circostanza e non è condivisibile.

Questa Commissione esprime, quindi, l'avviso che la richiesta di accesso del sig..... sia fondata riguardo l'accesso a " copia della graduatoria finale di merito del concorso.....ed in ogni caso graduatoria dalla quale si evinca punteggio delle prove preliminari, titoli di merito assegnati, metodo di calcolo del punteggio finale (o di eventuali verbali dal quale si evinca con chiarezza il metodo di calcolo dello stesso) , e punteggio finale complessivo", sussistendone i presupposti.

Per quanto riguarda gli altri documenti di cui all'istanza in data 3.10.2005 , e cioè "copia del proprio foglio risposte con relativa griglia e cartolina di identificazione" e "copia del questionario corrispondente al mio foglio risposte" si rileva che con nota in data 4.8.2005 la MARIDIPART Ancona avrebbe consentito l'accesso di tale documentazione nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia.

La soluzione indicata dalla MARIDIPART Ancona – Centro di Selezione Volontari - appare corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 2782 /2005).

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

Oggetto: *richiesta di accesso agli elaborati svolti dal richiedente in sede di concorso pubblico a n. 40 posti di Assistente amministrativo.*

Il Sig., ha partecipato alla prova selettiva del concorso a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002.

Non avendo superato la relativa prova preselettiva, in data 15 dicembre 2005 ha chiesto di avere copia della propria prova, composta da questionario e scheda risposte.

Essendo rimasta la richiesta di accesso senza risposta, il Sig. ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione in data 15 febbraio 2006.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 febbraio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito, la richiesta di accesso è fondata. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del richiedente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, l. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

*Rappresentanza Sindacale di Base del
Pubblico Impiego
Coordinamento interno del.....*

1. La rappresentanza sindacale di base del pubblico impiego, coordinamento interno del, ha chiesto, con nota del 12 luglio 2005, al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero, di potere accedere ai documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, ivi compresi i nominativi ed i profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del predetto Dipartimento. Chiede, inoltre, alla Scuola Superiore dell'Amministrazione di conoscere l'ammontare delle spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi della formazione centrale e di quella periferica, della riqualificazione e di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazionestessa.

Negli allegati al ricorso presentato alla scrivente Commissione si specifica, poi, che il tema delle spese sostenute per la riqualificazione del personale suddivise per ogni singolo livello, era già stato oggetto, in precedenza, di una richiesta di accesso da parte della stessa R.d.B. solo parzialmente soddisfatta dall'amministrazione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 11 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo

sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con riferimento alla richiesta di accesso relativa a documenti inerenti gli straordinari effettuati da gennaio a giugno 2005, comprensiva dei nominativi e dei profili del personale che ha prestato lavoro straordinario, presso tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento, si osserva che lo straordinario svolto dai dipendenti si distingue in programmato ed emergente. Il primo è regolamentato dall'art. 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, attuativo del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; la relativa disciplina prevede che i turni siano assegnati a coloro che volontariamente comunicano la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. I dirigenti incontrano ogni tre mesi le OO.SS. per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione del lavoro straordinario. La norma pattizia richiamata prevede, inoltre, che, su richiesta delle OO.SS. siano fornite adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di concertazione.

Lo straordinario c.d. emergente, è disciplinato dall'art. 63 della legge n. 121 del 1981. Si tratta di prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacati, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è

quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la Rappresentanza Sindacale di Base del Pubblico Impiego Coordinamento interno del abbia il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato.

Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso avente ad oggetto le spese, preventivate o già erogate, gravanti sul capitolo di bilancio destinato alla formazione del personale dell'amministrazione, distinguendo i costi per la formazione centrale e periferica, la riqualificazione e le spese di mantenimento della Scuola Superiore dell'Amministrazione stessa, si esprime l'avviso che il sindacato abbia il diritto di accedere ai chiesti documenti, ove esistenti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

1. Il sig., dipendente della Soprintendenza ai beni architettonici di a seguito della comunicazione, del 15 aprile 2005, con la quale è stato informato dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha chiesto, con nota del 20 aprile 2005, all'amministrazione di potere accedere alle eventuali relazioni di servizio acquisite anteriormente al 12 aprile 2005, data dello svolgimento dei fatti contestati, relative a dipendenti sorpresi durante l'orario di lavoro all'esterno della sede privi di autorizzazione; ha chiesto, poi, se gli accadimenti del 12 aprile hanno dato luogo ad altre contestazioni disciplinari oltre a quella già comunicata, nonché copia delle circolari del Ministero dei Beni culturali n. 134 del 17 novembre 1995 e del 18 settembre 2002, n. 95.

In particolare, l'amministrazione ha contestato al sig. di avere violato i propri obblighi di servizio, per essere stato visto, alla presenza di testimoni, durante l'orario di lavoro all'esterno della sede, in violazione dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994/19997, così come modificato dall'art. 1 del C.C.N.L. 2002/2005.

Relativamente al profilo di competenza della scrivente Commissione, ossia la richiesta di accesso, l'amministrazione ha risposto, in data 9 giugno, che, in base all'art. 24, punto 5 del C.C.N.L. 1994/19997, l'istante può accedere a tutti gli atti istruttori relativi al procedimento a carico dell'impiegato, ossia: la contestazione degli addebiti del 15 aprile 2005 e il foglio di presenza del 12 aprile 2005; ha comunicato, inoltre, che agli atti, non risultano casi di allontanamento ripetuto dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio. Nella medesima nota, infine, la Soprintendenza ai beni architettonici di ha trasmesso i nominativi dei componenti la commissione interna disciplinare.

A seguito della risposta fornita dall'amministrazione, il sig. ha inviato, in data 4 luglio 2005, un ricorso alla scrivente Commissione con il quale si chiede di ordinare l'accesso oltre che a quanto già richiesto con l'istanza del 20 aprile, ossia le eventuali relazioni di servizio antecedenti al 12 luglio e l'esistenza di altre contestazioni, anche al tabulato delle presenze dei testimoni sig..... e sig.ra nella giornata dello svolgimento dei fatti contestati, al fine di potere verificare la veridicità delle affermazioni testimoniali.

L'amministrazione, con nota dell'8 luglio, ha ribadito quanto già affermato nella comunicazione del 9 giugno, ed ha inviato copia al sig. dei seguenti atti e documenti:

- *attestato di servizio dal quale risulta che il sig. è stato sempre presente al passaggio dei fogli di controllo discontinui, ad eccezione delle date nelle quali a seguito dell'assenza è stato avviato il procedimento disciplinare;*
- *attestazione nella quale si dichiara che non rientra nella mansione di corresponsione delle indennità meccanografica, indennità di disagio incentivo ex lege l. 109/94;*
- *attestazione con la quale si ribadisce la vigenza dell'ordine di servizio n. 25 del 23 aprile 1997;*
- *circolare ministeriale n. 134 del 17 novembre 1995;*
- *circolare Ministero dei Beni culturali del 18 settembre 2002, n. 95.*

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare alla Soprintendenza dei Beni Architettonici di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stato presentato il 2 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con